



# Comune di Senis

PROVINCIA DI OR

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.76

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE FABBISOGNO PERSONALE DELL'ENTE TRIENNIO  
2019-2021 E SCHEMA DI DOTAZIONE ORGANICA**

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di settembre alle ore diciannove e minuti ventidue nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MASSA MARIA SERENA - Sindaco	Si
2. ANEDDA RAMONA - Vice Sindaco	Si
3. CASU GIAN PIETRO - Assessore	Si
4. MARRAS GIUSEPPE - Assessore	Si
5.	
6.	
7.	
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FUSCO DANIELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MASSA MARIA SERENA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO CHE** sulla proposta della presente deliberazione Il Responsabile dell'Ufficio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento sui controlli interni;

**Premesso** che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare alle comunità amministrare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli posti dalle vigenti normative ed in particolare quelle derivanti dagli obblighi comunitari, devono operare un razionale impiego delle risorse umane curando, in particolare, l'ottimale distribuzione delle stesse attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

### **Visti a tal fine:**

-L'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il quale stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;

-L'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"* il quale stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*;

-L'articolo 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 il quale stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."*;

### **Richiamati :**

-l'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 4 *ter*, comma 11, L. n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, il quale dispone: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (omissis)...."* ;

-l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nonché, da ultimo, dall'art. 16 del D.L. n. 113 del 24.06.2016, concernente il limite di spesa per forme flessibili di lavoro, corrispondente, per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 e successive modificazioni, a quanto speso per le stesse finalità nell'anno 2009, con esclusione dal computo delle assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 267/200 (TUEL);

-l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 il quale, stabilisce che: *"Gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

**Visto** l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica debba essere operata periodicamente o, comunque, con cadenza triennale, alla luce del fabbisogno di personale e degli strumenti di programmazione - finanziaria pluriennale, e che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

**Considerato che** il legislatore con l'emanazione del D.lgs.25.05.2017 n.75 è intervenuto in materia modificando, in particolare, l'art.6 del D.lgs.03.03.2001 n.165;

**Considerato** che, come prevede l'art. 22 del D.lgs. 25/5/2017, n. 75:

- Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, previste dall'art. 6 *ter* del citato D.lgs. 30/3/2001, n. 165, dovevano essere definite con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 75/2017;
- In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dal richiamato decreto, si applica a decorrere dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo;

**Visto** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018 col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6 *ter*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

**Visto** che con comunicato del 9/5/2018, il Ministro per la Semplificazione e la P.A. ha pubblicato le linee di indirizzo di cui sopra, pubblicate nella Gazzetta ufficiale n.173 del 27.07.2018;

**Rilevato** che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

**Considerato** che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e non più al valore relativo all'anno precedente;
- la deliberazione della Sezione autonomie Corte Conti n. 25/2014, in base alla quale a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016, n. 113, che ha mutato il precedente quadro normativo di riferimento, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;

- a decorrere dal 2018, aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- comunicazioni dovute dagli enti beneficiari di spazi finanziari, concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 15.03.2018, con la quale si approvava la Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2018-2020),

**Ritenuto** opportuno approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021, modificando la programmazione del fabbisogno 2018-2020, ovvero:

a) il profilo professionale dell'operaio comunale, Cat. A4, previsto nell'ultima dotazione organica approvata dall'Ente, attesa l'esternalizzazione delle mansioni relative (cura del verde pubblico e servizi cimiteriali), viene soppresso, laddove, previa trasformazione da tempo pieno a tempo parziale al 50%, viene istituito il nuovo profilo professionale dell'Istruttore Tecnico Geometra Cat. C1, sempre da incardinare, quale supporto qualificato, presso l'Ufficio tecnico comunale;

**Valutato che** la presente programmazione dei fabbisogni:

- trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale elencato;
- l'individuazione delle predette figure e competenze professionali, è coesistente al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione comunale;
- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

**Verificato** che la presente proposta risulta rispettosa delle norme in tema di contenimento della spesa, in quanto dalla tabella A predisposta dall'Ufficio finanziario dell'Ente, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- il Comune di SENIS ha attestato il rispetto del patto di stabilità 2015;
- il Comune di SENIS ha rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e ha inviato la corrispondente certificazione entro i termini previsti (31 marzo 2017), come da certificazione a firma del Responsabile dell'Area finanziaria del 23/3/2017;
- il Comune di SENIS ha rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio per l'anno 2017 e ne ha inviato la corrispondente certificazione entro i termini previsti, come da relativa certificazione;
- dalla tabella fornita dal Responsabile dell'area finanziaria, risulta che:
  - la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, è calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006 ;
  - l'Ente ha rispettato nel 2016 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente impegnata nell'anno 2016, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;
  - l'Ente ha rispettato nel 2017 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2017 risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;
  - l'Ente rispetterà<sup>(3)</sup> nel 2018 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2018 risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;

**Considerato** inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con la propria delibera n. 22 del 15.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2018;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2018 ;

**Valutato** che il presente piano dei fabbisogni è coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppa, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 27/10/2009, n. 150), così come risulta da tutti i documenti programmatici adottati dallo stesso;

**Visto** il vigente "Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 17.12.2010 ed, in particolare l'art. 36 bis, introdotto con propria precedente Deliberazione n. 2 del 28.01.2016, il quale testualmente dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, accertata l'impossibilità di una soluzione alternativa, il Comune di Senis può ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato e ad ogni altra forma flessibile di assunzione derogando ai limiti di spesa imposti dalle vigenti disposizioni normative di rango sovraordinato";

**Richiamato** l'art. 12 del nuovo CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra esposto, di rimodulare per il corrente anno la consistenza di personale dell'ente, così come dettagliato nelle schede A-B-B1-B2-C-D, allegate alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

**Precisato che** il presente piano/programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

**Unanime,**

### **DELIBERA**

**Di approvare**, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019/2021, come dagli allegati A-B-B1-B2-C-D alla presente delibera;

**Di dare atto** che l'organizzazione generale degli uffici, è conforme al presente piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6, comma 1, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165) e che la consistenza di personale a seguito della realizzazione del presente piano occupazionale, è quella indicata nell'allegato D) alla presente delibera;

**Di dare atto** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita tabella riportata nel piano triennale suddetto;

**Di dare atto** che, relativamente alle modalità di copertura dei posti indicati nel presente piano, ciò avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica, recepite nel regolamento comunale disciplinante le norme di accesso ai pubblici impieghi;

**Di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
F.to : MASSA MARIA SERENA

Il Segretario Comunale  
F.to : FUSCO DANIELE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N. 443 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/09/2018 al 29/09/2018 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Senis, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to:FUSCO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
FUSCO DANIELE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-set-2018**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
FUSCO DANIELE